

NOTE ALLA PRESENTAZIONE DELL' AVV. LUCA CORABI DE MARCHI

INTRODUZIONE

IL TEMA E' ESCATOLOGICO E QUINDI L'OPPORTUNITA' DI INTRODURLO CON UN SIMBOLO SCARAMANTICO, APOTROPAICO PER DIRLA IN ITALIANO TECNICO: IL CORNO NAPOLETANO COMPLETO DI OGNI ACCESSORIO.

UN TEMA TUTTAVIA NECESSARIO DA AFFRONTARE. IL "DOPO DI NOI", SE BENE ORGANIZZATO, NON LASCIERA' INFATTI SOLO UN AFFETTUOSO RICORDO DI NOI A CHI CI E' CARO (PER DIRLA COL FOSCOLO: "SOL CHI NON LASCIA EREDITA' DI AFFETTI, POCA GIOIA HA DELL'URNA") MA POTRA' ESSERE UNO STRUMENTO PER REGOLARE LA SUCCESSIONE NEL MODO MIGLIORE POSSIBILE SECONDO I NOSTRI DESIDERI E LE NECESSITA' INDIVIDUALI E MAGARI DIVERSISSIME DEI NOSTRI EREDI.

IN QUESTO SENSO LA MIA BREVE PRESENTAZIONE FUNGE DA ASSIST ANCHE PER QUELLO CHE DIRANNO I MIEI COLLEGHI IN MERITO ALLE POSSIBILITA' DI DESTINARE PARTE DEL NOSTRO PATRIMONIO A SCOPI SPECIFICI E/O DI ASSISTENZA AI BENEFICIARI.

COME SI DIRA' SI TRATTA DI UN VERO E PROPRIO "TRUST" ITALIANO.

SLIDE 3.

IL REGOLAMENTO 650/2012 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DELLA UE E' UN TESTO NORMATIVO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

REGOLA PERTANTO NON IL DIRITTO MATERIALE UNIFORME DEI SINGOLI STATI MEMBRI UNIFORMANDOLO NEL MERITO MA LE COSIDDETTE "NORME DI CONFLITTO": QUELLE NORME CHE SI APPLICANO A SITUAZIONI GIURIDICHE CHE PRESENTANO ELEMENTI DI ESTRANEITA'. METTE QUINDI FINE ALLA BABELE DI NORME

CHE, STATO PER STATO, SOTTOPONEVANO LE SUCCESSIONI A REGOLE CHE RINVIAVANO A LEGGI DOMESTICHE O STRANIERE CON COLLEGAMENTI DIVERSI TRA LORO.

IL REGOLAMENTO SI APPLICA ALLE SUCCESSIONI DELLE PERSONE DECEDUTE DOPO IL 17 AGOSTO 2015.

STRANAMENTE QUESTO IMPORTANTE ATTO NORMATIVO E' PASSATO SOTTO SILENZIO DA PARTE DEI MEZZI DI INFORMAZIONE A VOLTE COSI' SOLERTI A COMUNICARCI NOTIZIE IRRILEVANTI E DA QUI NASCE LA NECESSITA' DI DARNE IN QUESTA SEDE UN' INIZIALE DIVULGAZIONE.

SLIDE 4 .

IL REGOLAMENTO SI APPLICA IN MODO DIRETTO E IMMEDIATO NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DI TUTTI GLI STATI FIRMATARI (I 28 PAESI UE) AD ECCEZIONE DI REGNO UNITO (PERALTRO ANCORA PER POCO STATO MEMBRO DOPO LA BREXIT), IRLANDA E DANIMARCA.

TUTTAVIA, CON OGNI EVIDENZA, ESSO SI APPLICA ANCHE A TUTTI I CITTADINI APPARTENENTI A QUEGLI STATI OVVERO ANCHE A STATI EXTRA UE (COME LA SVIZZERA) CHE SIANO ABITUALMENTE RESIDENTI IN UNO STATO FIRMATARIO O CHE POSSEGGANO DEI BENI IN TALI STATI.

SI APPLICHERA' PERTANTO ANCHE AD UN CITTADINO BRITANNICO RESIDENTE IN ITALIA O IN FRANCIA E CHE IN TALI PAESI POSSEGGA DEI BENI OGGETTO DELLA SUA SUCCESSIONE CON LE CONSEGUENZE DI CUI PARLEREMO.

SLIDE 5 .

IL REGOLAMENTO HA POSTO COME CRITERIO GENERALE PER LA SCELTA DELLA LEGGE CHE REGOLERA' LA SUCCESSIONE DEL DE CUIUS, QUELLO DELLA SUA "RESIDENZA ABITUALE" SOSTITUENDOLO A QUELLO PRIMA MOLTO DIFFUSO NEI SISTEMI GIURIDICI DEI VARI STATI MEMBRI DELLA CITTADINANZA.

IN GRANDE SINTESI QUESTO SIGNIFICA CHE LA SUCCESSIONE DEL CITTADINO STRANIERO ABITUALMENTE RESIDENTE IN ITALIA

SARA' REGOLATA DALLA LEGGE ITALIANA E NON DA QUELLA DELLO STATO DI CITTADINANZA DELLO STRANIERO.

LE CONSEGUENZE TECNICHE E CULTURALI SONO NOTEVOLI.

OGNUNO DI NOI HA DELLE COGNIZIONI PIU' O MENO PROFONDE DI CIO' CHE STABILISCE LA NOSTRA LEGGE NAZIONALE IN TEMA DI SUCCESSIONE MA NON SEMPRE, ANZI RARAMENTE, SI E' PRESO LA BRIGA DI APPROFONDIRE QUALI SIANO LE NORME SUCCESSORIE DEL PAESE IN CUI VIVE STABILMENTE.

SLIDE 6.

MA COSA INTENDE IL REGOLAMENTO PER "RESIDENZA ABITUALE" (ARTICOLO 21)?

I CHIARIMENTI VENGONO DAI "CONSIDERANDO" 23, 24 E 25 DEL REGOLAMENTO.

SI TRATTA DI UNA SITUAZIONE DI FATTO DA ACCERTARSI CASO PER CASO A CURA DELL'AUTORITA' CHE SI OCCUPA DELLA SUCCESSIONE.

IN BREVE SI TRATTA DI ACCERTARE QUALE SIA LO STATO, INDIPENDENTEMENTE DALLA MERA RESIDENZA ANAGRAFICA, CON IL QUALE IL DE CUIUS ABBIA MANTENUTO I COLLEGAMENTI PIU' STRETTI.

NON BASTA QUINDI CHE TIZIO SI SIA TRASFERITO DA ZURIGO A POSITANO PER IL CLIMA PIU' MILTE O DA MILANO A LONDRA PER LAVORO PER DETERMINARE IN TALI STATI LA SUA RESIDENZA ABITUALE.

SLIDE 7.

CRITERIO SUSSIDIARIO (ARTICOLO 22): LA SCELTA DEL TESTATORE DI SOTTOPORRE LA SUCCESSIONE ALLA PROPRIA LEGGE NAZIONALE.

LA SCELTA RIGUARDA LA PROPRIA O UNA DELLE PROPRIE LEGGI NAZIONALI.

VA FATTA IN MODO ESPPLICITO (O PER RIFERIMENTO) PER TESTAMENTO.

SI APPLICA AD ESEMPIO:

ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI EREDI O LEGATARI,

ALLA CAPACITA' DI SUCCEDERE,

AI POTERI DEGLI EREDI O DEGLI ESECUTORI,

AL PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI,

ALLA QUOTA DISPONIBILE O LEGITTIMA

ALLA DISEREDAZIONE

AI PATTI SUCCESSORI

SLIDE 8.

LA LEGITTIMA E' ISTITUTO CONOSCIUTO CON VARIE GRADAZIONI DA QUASI TUTTI I PAESI EUROPEI DI TRADIZIONE DI CIVIL LAW. E' PERALTRO SCONOSCIUTA O QUASI NEI PAESI ANGLOSASSONI.

QUESTO SIGNIFICA CHE IL CITTADINO ITALIANO CON RESIDENZA ABITUALE IN INGHILTERRA POTRA' ORA REDIGERE UN TESTAMENTO SENZA PREVEDERE O RISPETTARE LE QUOTE DI EREDITA' A FAVORE DI CERTE CATEGORIE DI EREDI (CONIUGE, FIGLI) E VICEVERSA IL CITTADINO BRITANNICO RESIDENTE IN ITALIA E CON BENI NEL NOSTRO PAESE CHE SI DIMENTICASSE DI SOTTOPORRE IL TESTAMENTO ALLA LEGGE NAZIONALE SI TROVEREBBE A DOVERE RISPETTARE LE QUOTE CHE SECONDO IL DIRITTO ITALIANO SPETTANO, AD ESEMPIO AL FIGLIO CON IL QUALE EGLI NON AVESSSE PIU' ALCUN RAPPORTO E CHE VOLESSE ESCLUDERE DALLA SUCCESSIONE.

I PATTI SUCCESSORI SONO PROIBITI DAL DIRITTO ITALIANO (ART.458 C.C.) MA NON, PER ESEMPIO DA QUELLO SVIZZERO CHE ESPRESSAMENTE LI PREVEDE (ART. 494 C.C.CH). SIA LO SVIZZERO RESIDENTE IN ITALIA (PER SCELTA NEL TESTAMENTO)

CHE L'ITALIANO RESIDENTE IN SVIZZERA (PER LEGGE) POTREBBERO QUINDI OGGI CONCLUDERE DEI CONTRATTI SUCCESSORI CON I PROPRI EREDI (ES: RINUNCIE PREVENTIVE O RECIPROCHE ALL'EREDITA') CHE DIVERSAMENTE SAREBBERO STATI PROIBITI.

DISEREDAZIONE. "TI DISEREDO"... QUANTO VOLTE LE PERSONE VORREBBERO DIRLO AL PARENTE IRRICONSCENTE O UN PO' BRICCONI. IN ITALIA (ART. 463 C.C.) LA DISEREDAZIONE E' COMPLICATA E PREVISTA SOLO IN CASI GRAVISSIMI (OMICIDIO O TENTATO OMICIDIO NEI CONFRONTI DEL DE CUIUS, FALSIFICAZIONE DI UN TESTAMENTO, ALTRI GRAVI REATI). IN SVIZZERA (ART. 477) BASTA CHE L'EREDE ABBAIA CONTRAVVENUTO "AGLI OBBLIGHI DI FAMIGLIA" NEI CONFRONTI DEL DISPONENTE O DI ALTRO FAMILIARE.

COME E' CHIARO CON QUALCHE BUON CONSIGLIO E' ORA POSSIBILE AL TESTATORE CON DIVERSE CITTADINANZE O RESIDENTE ALL'ESTERO FARE DELLO "SHOPPING NORMATIVO" PER DECIDERE QUALI SIANO LE NORME CHE MEGLIO POSSONO REGOLARE LA SUA SUCCESSIONE.

SLIDE 9.

IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO, PREVISTO DAL REGOLAMENTO, VIENE RILASCIATO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (O DA ALTRA AUTORITA': IN ITALIA I NOTAI) DEL PAESE DOVE IL DEFUNTO ERA ABITUALMENTE RESIDENTE AL MOMENTO DELLA MORTE OVVERO DA QUELLO DI CUI ERA CITTADINO IN CASO DI SCELTA DI LEGGE.

INDICA LE PERSONE CHE SONO CONSIDERATE EREDI, I RISPETTIVI BENI ATTRIBUITI A LORO O AI LEGATARI E I POTERI DEGLI EVENTUALI ESECUTORI TESTAMENTARI.

IL CERTIFICATO PRODUCE I SUOI EFFETTI IN TUTTI GLI STATI MEMBRI UE E SI PRESUME L'ESATTEZZA DEGLI ELEMENTI IN ESSO CONTENUTI.

EVIDENTE LA SEMPLIFICAZIONE IN CASI DI SUCCESSIONI INTERNAZIONALI CON BENI LOCALIZZATI IN PIU' PAESI UE PER LE PROCEDURE SUCCESSORIE (VEDI INTESTAZIONE DEI BENI EREDITARI) UN TEMPO COMPLICATISSIME E SOGGETTE A LEGGI E CERTIFICAZIONI DIFFERENTI.

SLIDE 10.

LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE SULLE SUCCESSIONI SPETTA IN PRIMO LUOGO AI GIUDICI DEL PAESE DOVE IL DE CUIUS AVEVA LA SUA RESIDENZA ABITUALE, OPPURE A QUELLI DEL PAESE DI CUI ALLA SCELTA DI LEGGE (MA IN QUESTO CASO ANCHE CON L'ACCORDO DEGLI EREDI) OVVERO, IN VIA SUSSIDIARIA A QUELLI DEL PAESE DI CUI IL DE CUIUS ERA CITTADINO E DOVE SI TROVANO I BENI EREDITARI.

27.03.2017

